

COMUNICATO STAMPA

Iva agevolata sulle cessioni di beni anti coronavirus

Ok all'esenzione per i *termoscanner*

In una circolare le prime risposte dell'Agenzia ai quesiti degli operatori

Via libera all'Iva agevolata, prevista dall'articolo 124 del DL Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l'esenzione dall'imposta fino al 31 dicembre 2020 e l'aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all'acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i *termoscanner*. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine "chirurgiche" e di quelle "Ffp2 e Ffp3", ma anche di "ricaricabili". Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Il documento fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull'applicazione del regime agevolato Iva introdotto dal DL n. 34/2020 (DL Rilancio).

Iva agevolata, disco verde ai *termoscanner* – Il Ministero della salute ha fornito all'Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall'articolo 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione "tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea". Pertanto anche i *termoscanner* rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.

Ok alle "piantane" contenenti dispenser per disinfettanti – La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell'agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.

Iva agevolata anche per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici – Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell'agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del maggio 2020 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Esenzione Iva, anche per le mascherine riutilizzabili - Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell'esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l'elemento principale della mascherina.

Roma, 15 ottobre 2020

Contenuti extra

L'[area tematica](#) dedicata all'emergenza Coronavirus sul sito dell'Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106 – 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it



INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Ufficio Comunicazione e Stampa

06.50545093

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)